

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26186 del registro di segreteria, promosso dal signor P. M. V. nato a Omissis il Omissis, c.f. Omissis residente a Omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena PETTINAU (c.f.: PTTLNE65D70B354Y – PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18, ha eletto domicilio,

contro

l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) Direzione provinciale di Sassari, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefania Sotgia (c.f.: STGSFN60T42G203Q; PEC avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Marina Olla (c.f. LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Alessandro Doa (c.f. DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini,

Repertorio n. 37590, Raccolta n.7131, del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 (fax 070 6009 621).

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 26186 del registro di Segreteria ed esaminati gli atti e i documenti tutti di causa.

Udita nella pubblica udienza del 15 luglio 2025, l'avv. Elena Pettinau per il ricorrente, non presente l'INPS.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 2 maggio 2024, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata ottemperanza alla sentenza n. 227/2020 della Sezione Sardegna, e l'assegnazione di un termine perentorio all'INPS al fine di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare l'esecuzione integrale della sentenza in oggetto; con vittoria di spese e competenze professionali.

In data 7 marzo 2024, è stato ritualmente notificato all'INPS formale atto di diffida a adempiere.

1.1. Si premette che con sentenza n. 227/2020 questa Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973.

In seguito, con sentenza n. 318/2023 la Sezione II Centrale d'Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo il diritto del

ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo maturato sino al 21 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%, fermi restando gli accessori di legge sui ratei pensionistici arretrati nei termini statuiti dalla sentenza di primo grado.

Per la discussione del giudizio era stata fissata l'udienza del 28 novembre 2024.

In data 18 novembre 2024, la difesa dell'INPS si era costituita in giudizio, dichiarando che gli uffici amministrativi avevano provveduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica, in esecuzione della sentenza della Corte dei conti Sardegna n. 227/2020, come riformata dalla II Sezione Centrale d'Appello, con sentenza n. 318/2023, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.

L'Istituto previdenziale nel rendere noto che l'aggiornamento della rata di pensione e la liquidazione delle differenze dei ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione, maggiorate degli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, erano stati disposti con la mensilità di marzo 2025, aveva chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, eventualmente previo rinvio utile per consentire la verifica dell'effettività del pagamento.

Analoga richiesta di rinvio era stata formulata, in data 26 novembre 2024, dalla difesa del ricorrente.

In accoglimento delle concordi istanze di rinvio formulate dalle Parti, all'udienza del 28 novembre 2024 il Giudice Unico, allora designato, aveva adottato l'ordinanza n. 94/2024 con cui aveva disposto il rinvio della discussione del giudizio all'udienza del 10 aprile 2024, in seguito annullata per intervenuta riassegnazione del giudizio a questo Giudice monocratico stante il trasferimento ad altra Sezione dell'originario Giudice Unico.

Con proprio decreto del 18 marzo 2025, questo Giudice fissava l'odierna udienza per la discussione della causa.

1.2. Con memoria depositata in data 7 aprile 2025 l'avv. Elena Pettinau, nell'interesse del ricorrente, aveva evidenziato la permanenza dell'inottemperanza, nonostante la formale attestazione, da parte della difesa INPS del disposto aggiornamento della rata di pensione e la liquidazione delle differenze dei ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria con la mensilità di marzo 2025.

In ragione di ciò la difesa del ricorrente aveva insistito per l'accoglimento del ricorso per l'ottemperanza e per la nomina di un Commissario *ad acta* per l'esecuzione della sentenza, con vittoria di spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Pertanto, all'udienza del 15 aprile 2025, presenti le Parti, nello specifico l'avv. Pettinau per il ricorrente e l'avv. Olla per l'INPS, questo Giudice con ordinanza a verbale n. 23/2025 aveva ordinato all'Istituto Previdenziale di disporre il pagamento con la massima urgenza e rinviava la trattazione del merito del giudizio all'udienza del 15 luglio 2025.

1.3. Con ulteriore memoria depositata il 1° luglio 2025 l'avv. Elena Pettinau,

nell'interesse del ricorrente, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese, avendo l'INPS provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico per cui è causa con la rata di luglio 2025.

1.4. All'odierna udienza, sentito l'avv. Pettinau per il ricorrente che ha confermato le conclusioni in atti, non presente l'INPS, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

1.5. L'avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico controverso in esecuzione della sentenza di questa Sezione regionale della Corte dei conti n. 227/2020, come riformata dalla II Sezione Centrale d'Appello, con sentenza n. 318/2023, e la positiva verifica dell'effettività del pagamento ha determinato la concorde richiesta di parte attrice e di parte resistente della cessazione della materia del contendere.

Pertanto, in accoglimento delle posizioni ribadite dalle parti, questo Giudice non può che affermare che l'intervenuta ottemperanza da parte dell'Istituto Previdenziale alla sentenza per cui è causa, pacificamente confermata da parte ricorrente, ha eliminato la ragione del contendere facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire.

Quanto al regime delle spese di giudizio ritiene questo Giudice Unico che sebbene l'esecuzione della sentenza *de quo* abbia necessariamente imposto "tempi fisiologici", difficilmente comprimibili, per poter rielaborare, secondo i procedimenti a tal fine diretti, il trattamento pensionistico del ricorrente e,

successivamente, procedere alla riliquidazione della pensione, nel caso di specie alla luce del riscontrato ulteriore ritardo nell'ottemperanza alla menzionata sentenza di questa Sezione n. 227/2020, come riformata dalla II Sezione Centrale d'Appello nel 2023, con conseguente dilatazione dei tempi di definizione del giudizio, possono ravvisarsi i presupposti per la soccombenza virtuale, quali enucleati dalla giurisprudenza contabile consolidata, anche di questo Giudice (cfr. *ex multis*: Sezione Sardegna n. 157/2023, n. 177/2023, n. 25/2023, n. 167/2024; n. 48/2025).

1.6. In conclusione, in ragione della sopravvenuta ottemperanza alla sentenza di questa Sezione regionale n. 227/2020, come riformata dalla II Sezione Centrale d'Appello, con sentenza n. 318/2023, ed il disposto pagamento delle somme arretrate e degli oneri accessori con la mensilità di luglio 2025, questo Giudice Unico deve dichiarare, in conformità al concorde avviso delle parti, la cessata materia del contendere.

Per le motivazioni sopra espresse sussistono, in specie, i presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale nei confronti dell'INPS che, di conseguenza deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;

- condanna l'INPS al pagamento - in favore del difensore del ricorrente -
dichiaratesi antistatario - delle spese di assistenza legale, che si liquidano
in euro cinquecento.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data
dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio in esito alla pubblica
udienza del 15 luglio 2025.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in Segreteria il 21/07/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus